

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06948

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020 Capitali italiane della cultura per gli anni 2016 e 2017. (Delibera n. 49/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) è la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso.

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro), nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro).

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020.

Considerato che le risorse FSC 2014-2020 sono destinate dalle predette norme di legge a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord.

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Visto in particolare l'art. 7, comma 3-*quater* del predetto decreto-legge n. 83/2014, il quale - al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali - prevede, tra l'altro, che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019».

Considerato che il citato art. 7, comma 3-*quater*, prevede che i progetti strategici di rilievo nazionale presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» siano finanziati a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della sopracitata legge n. 147/2013, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per il 2020, disponendo che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo proponga al CIPE programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014, già approvato nel suo schema in sede di Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, con il quale è stata, tra l'altro, definita la procedura generale di selezione per il conferimento tra i comuni italiani, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di «Capitale italiana della cultura» e visto il successivo decreto ministeriale del 4 febbraio 2015, che ha indicato i termini di scadenza per la presentazione delle candidature relative agli anni 2016 e 2017, modificando quelli inizialmente previsti dal citato decreto del 12 dicembre 2014.

Considerato che, limitatamente alla fase di prima applicazione relativa all'anno 2015, il Consiglio dei ministri n. 41 del 12 dicembre 2014 ha deliberato, in conformità con le indicazioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale, di assegnare il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015 collegialmente ed *ex aequo* a 5 Città (Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena), in favore delle quali, con delibera di questo Comitato n. 97/2015, sono state successivamente assegnate risorse, nella misura di 200.000 euro ciascuna (in totale 1 milione di euro), a valere sul FSC 2014-2020.

Vista la nota n. 606 22 giugno 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e vista l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), concernente la proposta di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di 1 milione di euro alla Città di Mantova, assegnataria del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2016 e di 1 milione di euro alla Città di Pistoia, assegnataria del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2017.

Considerato in particolare che l'attribuzione del titolo di «Capitale italiana della cultura» alla Città di Mantova per l'anno 2016 e alla Città di Pistoia per l'anno 2017 è avvenuta con deliberazioni del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016, sulla base delle designazioni formulate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in conformità ai giudizi espressi da apposita Giuria nominata con decreto ministeriale 18 maggio 2015.

Considerato che, come risulta dalla citata nota informativa del DPCoe e dalla documentazione ad essa allegata, per il conferimento alle due Città del titolo di «Capitale italiana della cultura» si è tenuto conto della qualità, della completezza e della significatività dei progetti, dell'avanzato grado di preparazione della relativa realizzazione ovvero della potenzialità di sviluppo del patrimonio culturale in uno scenario anche internazionale e considerato inoltre che le assegnazioni proposte risultano finalizzate a finanziare programmi di eventi ed iniziative culturali a valenza nazionale e/o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico presso ciascuna delle 2 Città.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62).

Vista l'odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato.

Delibera:

È assegnato, in applicazione dell'art. 7, comma 3-*quarter* del decreto-legge n. 83/2014 citato nelle premesse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 alla Città di Mantova e l'importo di 1 milione di euro alla Città di Pistoia per l'anno 2017, nella loro qualità di «Capitale italiana della cultura» per gli anni rispettivamente indicati, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014 e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016 richiamate nelle premesse. La relativa copertura finanziaria, pari a 2 milioni di euro, è posta a carico del FSC 2014-2020.

Delle assegnazioni disposte con la presente delibera si dovrà tenere conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 10 luglio 2017

Il segretario: LOTTI

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1254

17A07080

PREFETTURA DI LIVORNO

DECRETO 2 ottobre 2017.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno.

IL PREFETTO

Premesso che nei giorni 9 e 10 settembre 2017 il territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno, è stato colpito da diffuse ed eccezionali precipitazioni, tali da causare gravi ed estesi fenomeni alluvionali;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, recante «Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni

